

REGOLAMENTO (CEE) N. 1686/88 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1988

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi, in alcuni casi, totalmente e, negli altri casi, solo parzialmente, soprattutto in considerazione dell'esistenza di una produzione comunitaria;

considerando che, tenuto conto della difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica dei settori interessati, è opportuno che le sospensioni siano disposte a titolo temporaneo e che ne

sia fissato il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti menzionati in allegato sono sospesi al livello indicato in corrispondenza di ciascuno di essi.

Le sospensioni sono applicabili:

- dal 1° luglio al 31 dicembre 1988 per i prodotti elencati nella tabella I,
- dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 per i prodotti elencati nella tabella II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER